



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate



DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Il Giudice

NAPOLI | ROMA | MILANO

pronunciando sui ricorsi ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposti da [REDACTED]

[REDACTED] e da [REDACTED]

[REDACTED], in data 9.7.2020,

ritenuto preliminarmente che le due procedure proposte separatamente dai due coniugi possano essere riunite per ragione di connessione oggettiva, alla luce della circostanza che la gran parte dell'indebitamento è comune e deriva da mutui a garanzia dei quali sono stati offerti beni di cui sono contitolari i due mutuatari che peraltro versano pure in regime di comunione legale dei beni,

ritenuta la propria competenza territoriale essendo i debitori residenti in [REDACTED]

considerato che i coniugi deducono di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, in ragione in principalit  del venir meno del sostegno della famiglia d'origine e di problemi di salute che hanno colpito entrambi i coniugi,

valutato che la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versi nella situazione rappresentata dalla norma. Poich  il filtro selettivo – enucleato dal primo comma dell'art.6 – consiste nella non assoggettabilit  alla procedure



concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati;

rilevato che ai fini dell'esdebitazione il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare"; osservato che a fronte di un indebitamento complessivo composto come segue:

TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	% Totale	Rata Media Mensile	% Totale
Mutuo Ipotecario immobiliare	275.615,09	69,92%	859,27	49,21%
Cessione del quinto Chirografaria	41.299,00	10,48%	472,00	27,03%
prestito Delega Chirografaria	31.160,00	7,90%	415,00	23,76%
Mutuo chirografario	19.842,26	5,03%	0,00	0,00%
Quote condominiali	11.808,37	3,00%	0,00	0,00%
Apertura di credito in c/c	7.359,00	1,87%	0,00	0,00%
Tributi	7.113,06	1,80%	0,00	0,00%
TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	394.196,78		1.746,27	

essi propongono la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in un immobile ad uso abitativo con garage del valore stimato di €112.800,00 e in una quota del reddito da lavoro dipendente di entrambi per 4 anni, con la sola esclusione di una autovettura di titolarità della ████████ di modestissimo valore economico; tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando i debitori tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 L.n.3/2012, **avv.Monica Mandico**, la quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, chiarisce che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli



descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale, rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio dei debitori, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori, valutato che le spese del nucleo familiare vengono così rappresentate:

Ommissis

a cui deducano vada aggiunto l'ulteriore importo di € [REDACTED], che i coniugi dovranno sostenere, a seguito della liquidazione della casa coniugale, per il pagamento del canone di locazione;

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio – con il beneficio esdebitatorio finale – postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto i soggetti che accedono al procedimento devono circoscrivere- facendo economia domestica – le spese correnti familiari in funzione solutoria dei propri debiti, per cui vanno dedotte dalle spese rappresentate quanto meno il 50% delle spese per sigarette e le spese non giustificate per multe e sanzioni, per cui si riquantificano in [REDACTED] mensili da quando sarà trasferito a terzi l'immobile di proprietà;

rilevato che lo stipendio netto mensile attualmente percepito [REDACTED] [REDACTED], e quello della [REDACTED] e quindi appena sufficiente a sostenere le spese dedotte e riconosciute congrue e tuttavia i debitori valutano comunque opportuno mettere a disposizione dei creditori per quattro anni quota parte del proprio reddito mensile, per l'importo di [REDACTED] [REDACTED] (importo da calcolarsi per 12 mesi all'anno già comprensivo della quota parte relativa alla tredicesima mensilità);

considerato, con riguardo ai contratti di finanziamento che comportano cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento in favore di Credem si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte in ambito concorsuale per cui la cessione dei crediti futuri, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 c.c., n. 2, non è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti,



cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cass. 17 gennaio 2012 n.551; Cass. 31 maggio 2005 n. 17590); rilevato che l’art.15 comma VIII L.n.3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l’Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolge le funzioni;

considerato che, a tenore dell’art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio “Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore” (art. 14-quinquies, comma 2);

dichiara

aperta la procedura di liquidazione di

in data 9.7.2020, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità dei debitori; stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro; **nomina liquidatore avv.Monica Mandico;**

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012; dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l’Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell’inventario, alla redazione dell’elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all’art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,



- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che i redditi percepiti dai debitori siano trattenuti dai medesimi per il mantenimento della famiglia, con esclusione per quattro anni dell'importo mensile [REDACTED] [REDACTED] (importo da calcolarsi per 12 mesi all'anno già comprensivo della quota parte relativa alla tredicesima mensilità).

Esclude dalla liquidazione l'autovettura [REDACTED].

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Bergamo, 02/08/2020

Il Sole

Il Giudice dott. Laura

De Simone

